

Sento parlare di pneumatici invernali, da neve e termici. Esistono differenze?

No, sono modi differenti per indicare sempre lo stesso prodotto che non necessita del montaggio di dispositivi di aderenza aggiuntivi. Sono distinguibili dalla marcatura M+S (ovvero "MS", "M/S", "M-S", "M&S") presente sul fianco del pneumatico.

Pneumatici invernali e pneumatici chiodati sono la stessa cosa?

No, sono prodotti completamente diversi.

Quando è il momento di montare i pneumatici invernali?

Quando è consigliato toglierli?

Come stabilito dalla Direttiva Ministeriale 2013, il periodo di utilizzo di questi pneumatici è compreso, in generale, tra il 15 novembre ed il 15 aprile, a prescindere dalle condizioni climatiche e/o dalla presenza di neve al suolo. Tale periodo può essere esteso in zone con condizioni climatiche particolari. In caso di vigenza di Ordinanze, è fatto obbligo il loro rispetto.

Ci sono differenze di prestazione tra i pneumatici di tipo tradizionale e quelli invernali?

Le differenze di prestazione sono molto evidenti essendo i pneumatici invernali progettati e costruiti per dare, globalmente, il meglio nelle condizioni atmosferiche molto critiche (basse temperature, asfalto umido, bagnato ed innevato) mentre i pneumatici estivi (detti anche standard o normali) offrono un compromesso migliore nelle condizioni di impiego normale.

Con i pneumatici invernali posso viaggiare alla stessa velocità di quelli normali?

Naturalmente sì, in funzione delle condizioni della strada. I pneumatici invernali montati nella stagione fredda possono peraltro avere un codice di velocità (massima) inferiore a quello previsto per il veicolo, e comunque non inferiore a Q (=160 km/h). Tale indicazione va posta all'interno dell'abitacolo, in posizione ben visibile dal conducente.

I pneumatici invernali devono essere gonfiati alla stessa pressione di quelli normali? In caso contrario dove posso trovare le indicazioni corrette?

Normalmente sì. La verifica va sempre fatta "a freddo" nelle condizioni ambientali specifiche, rispettando in ogni caso le prescrizioni del Costruttore del veicolo.

Alcuni pneumatici invernali riportano dei simboli aggiuntivi (come ad esempio 3 montagnette stilizzate, fiocchi di neve, ecc. ...).

Questi simboli hanno un significato specifico?

Questi o altri simboli similari, che ricordano il periodo invernale, non sono obbligatori a termini di legge. Infatti, l'unica indicazione con valenza giuridica per individuare un pneumatico invernale è la marcatura M+S. I simboli aggiuntivi sono da intendersi come ulteriori indicazioni del Costruttore del pneumatico sulle caratteristiche prestazionali su fondo innevato.

I pneumatici invernali posso essere utilizzati solo ed esclusivamente in presenza di neve?

No, sono adatti per l'impiego durante tutto l'inverno, anche se non nevica. Il Nuovo Codice della Strada ha recepito il nuovo termine "pneumatico invernale" riconoscendo così allo stesso le migliori prestazioni garantite durante tutta la stagione fredda.

Quanti pneumatici invernali devo montare sulla mia auto?

Il Ministero ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza su fondo stradale.

Pneumatici invernali e pneumatici normali muniti di catene sono due

soluzioni equivalenti ed alternative?

Il Nuovo Codice della Strada ha introdotto un'equivalenza tra "pneumatici invernali" e "catene a bordo" così da prevedere per tutto il periodo invernale un loro uso alternativo, non complementare. Infatti i pneumatici invernali non richiedono l'impiego di catene. Da un punto di vista tecnico appare evidente come i pneumatici invernali siano in grado di garantire, oltre ad una migliore sicurezza stradale, anche la migliore praticità e comfort.

Sulla carta di circolazione della mia auto sono riportate misure specifiche per i pneumatici invernali in aggiunta alle altre misure di pneumatici. Sono da considerarsi un obbligo esclusivo?

No, la circolare Min. Trasporti del 2004 ha chiarito che le misure specifiche per i pneumatici invernali indicate in carta di circolazione non sono da considerarsi in maniera restrittiva, ma aggiuntive alle versioni M+S delle altre misure indicate.

DOT, data di fabbricazione, durata sono correlati?

No. Sono concetti tra loro diversi. Il DOT è una marcatura americana non obbligatoria nel nostro Paese mentre la data di fabbricazione è un requisito di legge per consentire al produttore la tracciabilità del prodotto.

Pneumatici stoccati opportunamente non subiscono deterioramenti nel tempo, né decadimenti prestazionali (vedi Raccomandazioni ETRTO).

La durata dei pneumatici montati non è definibile perché dipende da una molteplicità di fattori: tipologia di vettura, stile di guida, manto stradale, corretta e periodica manutenzione, ecc. DOT/Data di fabbricazione e sicurezza stradale non hanno tra loro una diretta correlazione.

Pneumatici invernali

Assicurano la mobilità in sicurezza per tutto l'inverno senza dover montare dispositivi supplementari di aderenza. I pneumatici invernali di ultima generazione forniscono prestazioni superiori in aderenza, motricità, frenata nelle condizioni critiche e mantengono buone prestazioni anche su strada asciutta.

Montaggio omogeneo: si raccomanda di montare 4 pneumatici invernali per avere comportamenti omogenei sugli assi e mantenere stabilità in curva e frenata.

Marcatura: la disciplina prescrive la marcatura M+S (ovvero "MS", "M/S", "M-S", "M&S"). Per questi pneumatici non sono previste limitazioni di periodo d'uso. I pneumatici invernali montati nella stagione fredda possono avere un codice di velocità inferiore a quello previsto per il veicolo, ma non inferiore a Q (160 km/h) secondo la Direttiva 92/23/CE.

È necessario ricordare al conducente tale limite con un'indicazione visiva interna alla vettura. Il montaggio di pneumatici invernali con codice di velocità inferiore a quello previsto, può essere contestato in fase di revisione laddove la stessa avvenga non nella stagione invernale, ma in un periodo dell'anno diverso ed in particolare in zone geografiche con temperature più elevate. Nel caso in cui la Carta di Circolazione indichi varie misure alternative di pneumatici, il Ministero dei Trasporti chiarisce con comunicazione 335M361 del 30.9.04 che è possibile equipaggiare gli autoveicoli con pneumatici invernali "corrispondenti ad una qualsiasi delle misure indicate sulla Carta di Circolazione".

Catene e dispositivi supplementari di aderenza

Soluzione per particolari condizioni di elevato innevamento e forti pendenze. Con Decreto del 10/5/2011 è stato stabilito che detti dispositivi debbano essere conformi alla norma di unificazione di riferimento o, in alternativa ad equivalenti norme in vigore negli Stati membri dell'UE. Occorre sempre verificare se e per quali misure di pneumatici sia consentito l'uso di catene. Velocità massima di utilizzo: 50 km/h. I dispositivi supplementari di aderenza sono un'alternativa e non complementari ai pneumatici invernali.

Il montaggio delle catene può non essere possibile o richiedere il cambio del cerchio.



Come lo riconosco




Invernale

Tasselli con lamelle per migliorare l'aderenza in inverno e intrappolare la neve



Estivo

Tasselli pieni



Tutti i pneumatici invernali ed i dispositivi supplementari di aderenza (catene) destinati alle autovetture devono essere omologati. L'omologazione è il riconoscimento ufficiale dell'Autorità della conformità ad una specifica tecnica o regolamento.

L'UE ha da tempo reso obbligatoria l'omologazione degli autoveicoli e di alcuni suoi componenti. Solo prodotti conformi posso essere messi sul mercato.

Per i pneumatici l'omologazione è indicata dal marchio "E" seguito da un numero che identifica il Paese che ha rilasciato l'omologazione.

I dispositivi di aderenza sono in regola se è presente sulla confezione e sul prodotto il marchio CUNA o ON.

Il dispositivo che non riporta uno di questi due simboli è da considerarsi non idoneo alla circolazione.

Le modifiche introdotte dal Nuovo Codice della Strada stabiliscono il divieto di importare, produrre, vendere e montare componenti non omologati, pena importanti sanzioni pecuniarie e sequestro dei materiali. Chi circola con dispositivi non omologati è passibile di sanzioni, come pure del ritiro della carta di circolazione, che comporta l'impossibilità di circolare ed eventuali contestazioni da parte dell'assicurazione.

OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR

INVERNO in SICUREZZA

Pneumatici sotto controllo

Cosa dice la legge



Ordinanze e cartelli



Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 16 gennaio 2013 ha emanato una Direttiva specifica per disciplinare la circolazione stradale in periodo invernale ed in caso di emergenza neve. Tale Direttiva ha l'obiettivo di fornire un contributo all'interpretazione e all'operatività omogenea sull'intero territorio italiano delle modifiche intervenute con legge n.120/2010. E' entrata in vigore il 1° febbraio 2013.

Quali sono le novità introdotte?

1. I proprietari o gestori delle strade, se intendono emanare Ordinanze, sono invitati ad utilizzare il facsimile allegato alla Direttiva. Quelle emanate precedentemente vanno modificate se non conformi.
2. In generale il periodo di vigenza è compreso tra il 15 novembre e il 15 aprile. Deve essere rispettato a prescindere da neve al suolo. Sono possibili estensioni temporali.
3. Le Ordinanze si applicano fuori dai centri abitati. I Comuni possono adottare nei centri abitati gli stessi provvedimenti di pari contenuto.
4. I cartelli segnaletici stradali riguardanti le Ordinanze devono essere conformi.
5. Le Ordinanze si applicano ai veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote ed i motocicli che tuttavia non possono circolare in caso di neve o ghiaccio sulla strada e/o di fenomeni nevosi in atto.
6. I pneumatici invernali devono essere omologati e se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote.
7. I pneumatici chiodati sono utilizzabili per la marcia su ghiaccio e la loro installazione deve riguardare tutte le ruote.
8. I dispositivi supplementari di aderenza (catene) devono essere conformi alle normative di riferimento e compatibili con i pneumatici del veicolo su cui devono essere installati (vedi libretto uso manutenzione del veicolo e istruzioni d'uso del produttore di catene). Vanno montati almeno sulle ruote degli assi motori (in caso di trazione integrale ne vanno montate 4). Sono una soluzione impiegabile in alternativa e non complementare ai pneumatici invernali.

Cartelli segnaletici stradali conformi alle Direttive



Le principali Ordinanze sono visibili e/o scaricabili dal sito www.pneumaticisottocontrollo.it

Le strade in inverno

D'inverno la strada è meno sicura perché spesso bagnata, brinata, ghiacciata o innevata, quindi il livello di aderenza dei pneumatici al fondo stradale è inferiore. Queste avverse condizioni ambientali possono dare luogo a provvedimenti restrittivi per la circolazione in ottemperanza alle nuove disposizioni di legge.

La legge 29 luglio 2010 numero 120

Il Legislatore ha introdotto nuove disposizioni in materia di sicurezza stradale e tra queste è stata sostituita la lettera e) del 4° comma dell'art. 6 del Codice della Strada di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni, dalla seguente:

“prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antistrisciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio”.

Il cambio del termine “pneumatici invernali” al posto di “pneumatici da neve” testimonia che si tratta di prodotti che offrono migliori prestazioni durante la stagione fredda, non solo in caso di neve.

Caratteristiche e Codice di velocità

Il Ministero dei Trasporti, con circolare prot. 1049 del 17 gennaio 2014, ha chiarito che per “impiego stagionale” dei pneumatici invernali si intende dal 15/11 al 15/4, durante il quale può vigere l'obbligo del montaggio di pneumatici invernali (M+S) o catene a bordo.

Regola generale: su un veicolo devono essere montati pneumatici con le caratteristiche indicate nella carta di circolazione (pneumatici di serie).

Deroga: in inverno possono essere montati pneumatici M+S con codice di velocità non inferiore a “Q” (160 km/h).

I veicoli così equipaggiati devono essere muniti di una targhetta monitoria ben visibile al conducente, che indichi la velocità massima consentita per i pneumatici montati.

Chi utilizza pneumatici invernali non di serie, gode di un periodo aggiuntivo di un mese prima ed un mese dopo la vigenza delle Ordinanze per le operazioni di montaggio/smontaggio. La deroga si applica soltanto ai pneumatici invernali, impiegati per veicoli di categoria M1 (autovetture), N1 (furgoni fino a 3,5 ton) e O1 (rimorchi fino a 0,75 ton) nel periodo compreso tra il 15/10 ed il 15/5 (vedi circ. 104/95).



Confronto spazio di frenata



Gli spazi di arresto fanno riferimento ad una vettura di media cilindrata dotata di ABS equipaggiata con pneumatici nuovi

Attenzione: durante il periodo invernale ciascun automobilista è tenuto, prima di mettersi in viaggio, ad informarsi della eventuale vigenza di normative restrittive, a carattere locale, che contemplino l'uso obbligatorio di pneumatici invernali o di catene a bordo.

Sul sito

www.pneumaticisottocontrollo.it

e su alcuni siti istituzionali

(www.interno.it, www.poliziadistato.it, ecc.), sono disponibili le Ordinanze, suddivise per ambito territoriale, che interessano la viabilità principale.

E' un'iniziativa di Assogomma Gruppo Produttori Pneumatici e di Federpneus

INVERNO in SICUREZZA

...e in regola

richiesto il patrocinio del:



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

con la partecipazione di:



Timbro del RIVENDITORE SPECIALISTA

La presente pubblicazione si rivolge agli automobilisti che possono richiedere ulteriori informazioni al Rivenditore specialista di fiducia o consultare il sito:

www.pneumaticisottocontrollo.it